



TRA

IL DIRETTORE GENERALE  
(NOMINATO CON DPRG N. 090/PRES. DD. 28/04/2016)

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE  
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ  
DEL 7.04.1999

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CCNL 7.04.1999

**ACCORDO STRALCIO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DELLA  
PRODUTTIVITÀ - RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI, PER IL MANTENIMENTO DEL TURNO  
H 24 PRESSO IL LABORATORIO SPOKE DEL BURLO.  
ANNO 2017**

## **Premesso che**

l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999, tutt'ora in vigore, demanda alla contrattazione collettiva integrativa la regolamentazione dei sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo della produttività, nonché la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli (artt. 38 e 39 del CCNL 07.04.1999/artt. 30 e 31 del CCNL 19/04/2004) artt. 9 e 10 del CCNL 10/04/2008 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;

## **richiamato**

l'accordo sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per l'esercizio 2016, sottoscritto in data 4 aprile 2016, tra l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, e le OO.SS. dell'area del Comparto e reso esecutivo con DGR N. 579 dd. 08.04.2016;

## **dato atto**

che, la citata DGR 579/2016 precisa che *“in coerenza con la gradualità del processo di trasformazione organizzativa in atto e, nell'ottica di accompagnare la riforma consolidandone scelte e azioni, l'accordo sottoscritto il 04.04.2016 assume validità triennale per la parte normativa ed economica, con la precisazione che le risorse economiche per l'attuazione della prima annualità sono contenute nell'accordo citato e le stesse saranno soggette a conferma con le modalità della programmazione regionale e rese operative previo accordo con le OO.SS. che in tale sede potranno rivedere altri aspetti di contenuto progettuale”*;

## **accertato**

che nel documento recante *“Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2017”*, trasmesse con nota DCS Prot. N° 20996 dd. 27.12.2016, viene richiamato quanto sopra espresso e che, di conseguenza, è stata data disposizione affinché le aziende iscrivessero, a preventivo 2017, il finanziamento sovra aziendale previsto come conguaglio dagli accordi 2016;

## **richiamato**

il P.A.L. 2017, adottato con decreto n. 862 dd. 29.12.2016, nel quale si è provveduto alla quantificazione provvisoria del fondo contrattuale per la produttività collettiva e la qualità delle prestazioni individuali 2017;

## **rilevato ora che**

risulta necessario addivenire ad un accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse del fondo della produttività per garantire, nell'ambito del Dipartimento di Laboratorio Analisi, il mantenimento del turno h 24 presso il laboratorio *spoke* del Burlo, in caso di imprevedibili assenze dal servizio da parte del personale locale esperto (presenti solo 5 unità per il turno in 5°), coprendo i turni diurni scoperti con il personale di Cattinara (turno diurno ORDINARIO) e con il personale esperto locale per i turni aggiuntivi notturni e/o festivi.

## **accertato quindi**

che vi sono tutti gli elementi per procedere alla negoziazione di un accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse del fondo della produttività/risorse aggiuntive regionali esercizio 2017;

## **dato atto**

che, a tal fine, con nota Prot. N. 518/GEN.III.3.L3 dd. 06.02.2017, si è provveduto a convocare la Delegazione di Parte Sindacale del Comparto per attivare la relativa negoziazione in data 7 febbraio 2017.

che, nella seduta del 7.2.2017, le parti hanno sottoscritto la relativa ipotesi di accordo;

che, in applicazione del CCNL 19.04.2004, come adeguato dall'art. 40, c. 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i., detta ipotesi di contratto è stata trasmessa con nota Prot. N. 629 dd. 13.02.2017 al Collegio Sindacale per le verifiche di competenza;

che, il Collegio, nella seduta del 8.3.2017, sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ha espresso parere favorevole in merito all'accordo;

che, pertanto, al fine di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, la Delegazione Trattante di Parte Sindacale è stata convocata per il giorno 13.03.2017.

Tutto ciò premesso,

**tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste**

**e**

**la RSU e le OO.SS. del Comparto**

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

- 1) Il progetto per il mantenimento del turno h 24 presso il Laboratorio *spoke* del Burlo si pone l'obiettivo di garantire la copertura, in presenza di situazioni eccezionali descritte nel Protocollo allegato, di turni di servizio scoperti (diurni e notturni, feriali e festivi);
- 2) L'allegato protocollo operativo, che sarà diffuso a cura dell'Amministrazione alle articolazioni organizzative interessate, descrive le modalità operative e i criteri di gestione.
- 3) Per il periodo dal 23 gennaio 2017 al 31 marzo 2017, le parti convengono quindi di destinare al progetto di mantenimento del turno h 24 presso il Laboratorio *spoke* del Burlo, una quota di finanziamento iniziale pari a **€ 2.820,00**. Detta quota (stimata) è stata calcolata prendendo in considerazione il compenso (incentivo) previsto, nel protocollo allegato, per una categoria D per la copertura di un turno notturno ed una quantità di turni da coprire pari a 8.
- 4) Tenuto conto che le risorse aggiuntive regionali 2017 sono state confermate in sede di programmazione regionale e, pertanto, iscritte nel bilancio di previsione 2017, ed altresì che, l'operatività delle stesse è subordinata a specifico accordo con le OO.SS. regionali 2017, le parti concordano che, qualora detto accordo regionale lo consenta, la quota destinata alla valorizzazione del progetto allegato venga finanziata con le risorse aggiuntive regionali del medesimo anno.
- 5) La presente intesa sarà recepita nell'accordo complessivo sulla gestione delle risorse del fondo per la produttività collettiva e la qualità delle prestazioni individuali 2017.
- 6) La presente intesa sarà trasmessa inoltre all'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione, per le valutazioni di competenza.
- 7) La relazione conclusiva di attività sarà redatta dalla Direzione competente e trasmessa all'Organismo indipendente di valutazione della prestazione.

Trieste, 13 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE

- **FIRMATO**

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

- CGIL FP – FIRMATO**
- **UIL FPL – FIRMATO**
- **CISL FP – FIRMATO**
- **FIALS – FIRMATO**
- **RSU -FIRMATO**

**PROGETTO RELATIVO AL MANTENIMENTO DEL TURNO H24 PRESSO IL LABORATORIO  
SPOKE DEL BURLO.  
ANNO 2017**

**PROTOCOLLO OPERATIVO**

1. Le azioni – che si sostanzieranno nell'eventuale, se necessaria, valorizzazione aggiuntiva di prestazioni - non rappresentano una misura complementare rispetto al piano ferie, ma una misura eccezionale da attivare nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni oggettive ed evidenti di criticità, in particolare il verificarsi di assenze dal servizio da parte del personale locale esperto (presenti solo 5 unità per il turno in 5°), coprendo i turni diurni scoperti con il personale di Cattinara (turno diurno ORDINARIO) e con il personale esperto locale per i turni aggiuntivi notturni e/o festivi. Le misure sono preordinate anche al fine di evitare che, paradossalmente, si creino le condizioni per il verificarsi proprio di quelle situazioni – quali il possibile richiamo in servizio del personale in ferie – che le azioni programmate dovrebbero scongiurare, assicurando la regolare fruizione degli istituti contrattuali.
2. Durata del progetto: dal 23 gennaio 2017 al 31 marzo 2017 compreso.
3. Le prestazioni orarie aggiuntive sono finalizzate alla copertura, in presenza di situazioni eccezionali descritte al punto 1), di turni di servizio scoperti (diurni e notturni, feriali e festivi) con la preventiva autorizzazione del Responsabile Tecnico Dipartimentale. L'utilizzo delle prestazioni aggiuntive per la copertura di turni scoperti non può comportare una modifica della turnistica in essere.
4. Onde garantire la massima trasparenza ed al fine di utilizzare le risorse disponibili in maniera corretta, i coordinatori dei singoli servizi provvedono ad inoltrare preventivamente al Direttore del Dipartimento, unitamente alla richiesta motivata di autorizzazione, copia sottoscritta dell'orario di servizio predisposto, comunicando per le vie brevi (e-mail) eventuali variazioni allo stesso che si rendessero successivamente necessarie.
5. La prestazione aggiuntiva deve essere richiesta e resa tenuto conto della disponibilità espressa dal personale, nel rispetto di un'equa rotazione tra il personale resosi disponibile, anche nella tipologia di turno. Ogni operatore non potrà effettuare più di 3 turni aggiuntivi complessivi.
6. La SC di riferimento provvede ad una costante verifica dell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, attraverso l'analisi, il confronto e la verifica dei dati relativi a:
  - autorizzazioni richieste e concesse
  - piani ferie
  - assenze
  - orari di servizio e turnistica programmata, nel rispetto dei vincoli di cui al D.Lgs 66/2003
  - coerenza delle richieste di liquidazione con le autorizzazioni date.
7. La prestazione aggiuntiva deve essere sempre codificata dall'operatore all'atto della timbratura mediante l'utilizzo del codice 44 sia in entrata sia in uscita, anche nel caso di prestazione aggiuntiva resa dopo il normale orario di servizio. In caso di turno frazionato fra più operatori, a ciascuno sarà riconosciuta una quota proporzionata al servizio prestato. E' compito dei coordinatori informare il personale interessato sulle corrette modalità di utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ed in particolare sulla codifica delle stesse.
8. Il dipendente ha l'obbligo di rispetto dell'orario contrattualmente previsto, fermo restando il diritto a godere di almeno un riposo settimanale ed il diritto a non effettuare prestazioni lavorative superiori a 12 ore continuative. La prestazione aggiuntiva resa, in via del tutto eccezionale, dall'operatore nel giorno di riposo settimanale determina il diritto al recupero dello stesso entro la settimana successiva. La prestazione aggiuntiva resa nel giorno libero

(non riposo) non genera diritto al recupero dello stesso. La prestazione aggiuntiva può essere riconosciuta solo se il personale interessato risulta avere assolto il debito orario contrattuale, nell'ambito della normale turnistica in cui è inserito. La prestazione aggiuntiva non può essere chiesta dall'Azienda, né effettuata dal dipendente, in giornate di assenza dal servizio per fruizione di ferie (di qualsiasi tipo) o per permessi personali. Le prestazioni aggiuntive non sono compatibili con recuperi ore nella medesima settimana, se non altrimenti realizzabili. Il personale esonerato dalla normale turnistica per motivi di salute o in regime di riduzione oraria non può effettuare prestazioni aggiuntive, salvo quelle compatibili con le limitazioni accertate o con la riduzione oraria esistente.

9. Al personale dipendente che abbia dato la propria disponibilità sarà riconosciuto, in tale periodo, un compenso lordo a titolo di incentivazione pari ai valori evidenziati nella tabella, in analogia con quanto previsto per i servizi assistenziali h24. Il compenso è riproporzionato in caso di durata del turno diurno inferiore alle 7 ore.

<b>Categoria</b>	<b>Diurno 7 ore*</b>	<b>Diurno festivo 7 ore*</b>	<b>Notturno</b>	<b>Notturno festivo</b>
<b>A</b> (ausiliario)	140	154	242	275
<b>B-Bs</b> (OSS)	175	175	275	297
<b>C</b> (I.G.)	175	175	275	319
<b>D-Ds</b>	210	224	352	385

10. I compensi devono intendersi omnicomprensivi (non danno, pertanto, titolo al contemporaneo riconoscimento di lavoro straordinario né delle relative indennità di turno e/ presenza).
11. Le richieste di liquidazione, sottoscritte dal coordinatore di ciascun servizio, saranno inoltrate alla SC di riferimento su modulistica distinta e separata rispetto a quella utilizzata per le variabili mensili, nel rispetto della tempistica prevista, e dovranno contenere l'attestazione che per le medesime prestazioni non siano chieste in liquidazione ore straordinarie o indennità contrattuali. La SC, con apposito visto, autorizzerà il pagamento delle prestazioni, nei limiti delle autorizzazioni effettivamente richieste e preventivamente concesse. La liquidazione avverrà con le modalità previste per il trattamento accessorio.